

## **Schema di Decreto ministeriale**

**recante istituzione del sistema di qualità nazionale Olio Extra Vergine di Oliva riconosciuto a livello nazionale ai sensi dell'art.22, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1974/2006**

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e, in particolare l'articolo 20, lettera c) punto ii) e punto iii) e l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) per quanto attiene le procedure di notifica;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ed in particolare l'articolo 22, paragrafo 2;

**VISTO** il Testo consolidato del Regolamento (CE) N. 1234/2007 del consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento "unico OCM");

**VISTO** il Regolamento (CEE) N. 702/2007 della Commissione del 21 giugno 2007 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

**VISTO** il Regolamento (CE) N. 640/2008 della Commissione del 4 luglio 2008 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti;

**VISTI** il Regolamento UE n. 61/2011 della Commissione del 24 gennaio 2011 e il Regolamento (CE) N. 1989/2003 della commissione del 6 novembre 2003 che modificano il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

**CONSIDERATO** che le misure di sostegno comunitarie sono volte a promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi comunitari o nazionali di qualità dei prodotti alimentari, allo scopo di rassicurare i consumatori circa la qualità del prodotto o del metodo di produzione impiegato in conseguenza dell'adesione a tali sistemi di qualità, nonché ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari e ad espandere gli sbocchi di mercato.

**CONSIDERATO** l'obiettivo delle norme comunitarie di sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle caratteristiche dei prodotti tutelati dai suddetti sistemi di qualità; e che è considerato strategico sostenere le associazioni di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi di qualità sovvenzionati dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale;

**CONSIDERATA** l'opportunità da parte dei produttori di valorizzare le proprie produzioni mediante l'adozione di sistemi di qualità che siano conformi alle normative comunitarie, anche al fine di agevolare l'adesione dei produttori alle azioni di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**CONSIDERATA** l'esigenza di istituire e promuovere un sistema di qualità nazionale nel settore olivicolo-oleario;

**RITENUTO** opportuno individuare percorsi organizzativi snelli e a basso costo per le aziende in modo da assicurare, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'adesione e la partecipazione dei soggetti interessati all'istituendo sistema di qualità;

**RITENUTO** di dover fornire al consumatore informazioni corrette in merito ad un prodotto ottenuto nell'ambito di un sistema di qualità nazionale nonché di dover garantire una maggiore tutela dei produttori e dei consumatori;

**VISTO** il verbale del Tavolo di filiera olivicolo del 27 novembre 2012, con il quale si adotta la proposta di Disciplinare per il Sistema di Qualità Nazionale Olio Extra Vergine di Oliva e si approva la documentazione atta a dimostrare che il sistema di qualità proposto risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;

**VISTA** la procedura di pubblicazione del Disciplinare proposto espletata a cura del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali sul proprio sito Internet, affinché tutti i soggetti interessati ne potessero prendere visione e presentare entro 30

giorni dalla sua pubblicazione eventuali osservazioni adeguatamente motivate e documentate;

**CONSIDERATO** che il Sistema di Qualità Nazionale Olio Extra Vergine di Oliva proposto risponde ai criteri di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, paragrafo 2, articolo 22 del Regolamento CE 1974/2006;

**RITENUTA** idonea la documentazione a tal fine prodotta in sede di Tavolo di filiera olivicolo,

**VISTA** la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE con nota n. \_\_\_\_\_;

**ACQUISITA** l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data \_\_\_\_\_

**CONSIDERATO** che trascorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione non sono pervenute osservazioni documentate, (*oppure : sono pervenute osservazioni ed è stato effettuato il lavoro di verifica e di incontro pubblico, a sensi della vigente normativa*)

## DECRETA

### Art. 1

#### (Oggetto)

1. È istituito, in conformità con quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2 del regolamento CE n.1974/2006, il Sistema di Qualità Nazionale Olio Extra Vergine di Oliva (di seguito per brevità indicato anche come SQN-Olio).
2. Il Sistema di Qualità Nazionale Olio Extra Vergine di Oliva individua il prodotto Olio Extra Vergine di Oliva avente caratteristiche specifiche che determinano una qualità del prodotto finale significativamente superiore rispetto alle norme commerciali correnti.
3. Le caratteristiche specifiche indicate al comma precedente sono descritte e perseguite nel Disciplinare di cui al successivo articolo 4.

### Art. 2

#### (Definizioni)

- a) Ai fini del presente decreto sono stabilite le seguenti definizioni:

**Filiera olivicolo-olearia:** sequenza di fasi e operazioni coinvolte nella produzione, trasformazione, confezionamento, distribuzione e movimentazione del prodotto alimentare, dalla produzione primaria al consumo;

**Rintracciabilità:** la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

**Sistema di rintracciabilità:** totalità dei dati e delle operazioni che consentono di mantenere le informazioni desiderate su un prodotto e sui suoi componenti attraverso tutta o parte della sua filiera di produzione, trasformazione, confezionamento e distribuzione;

**Fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione:** qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al confezionamento, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi;

**Produzione primaria:** tutte le fasi della produzione o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto;

**Flussi materiali:** movimento di qualsiasi materiale in un qualsiasi punto della filiera agroalimentare di riferimento;

**Lotto:** insieme di unità di un prodotto realizzate e/o lavorate e/o confezionate in condizioni simili;

**Identificazione del lotto:** processo di assegnazione di un codice unico a un lotto;

**Ministero:** Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

**Operatori:** soggetti, singoli o associati, appartenenti alla filiera olivicolo-olearia, che aderiscono al Sistema di qualità nazionale, richiedendo l'iscrizione allo specifico Elenco, e che si impegnano a rispettare il Disciplinare per la/e fase/i di competenza e a mantenere nel tempo i requisiti di conformità al Disciplinare stesso;

**Olio extra vergine di oliva:** Olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici;

**Disciplinare:** disciplinare unico nazionale, adottato ai sensi del presente decreto ed eventuali s.m.i.;

**Qualità superiore:** caratteristica qualitativa superiore agli standard minimi previsti dalla normativa vigente, dimostrabile attraverso elementi oggettivi indicati nel Disciplinare.

**Art. 3**

**(Requisiti e garanzie del SQN-OLIO)**

1. Il Sistema di Qualità Nazionale Olio Extra Vergine di Oliva prevede i seguenti requisiti:

a) un Disciplinare vincolante che:

- contiene la denominazione identificativa della tipologia del prodotto riconosciuto nel SQN-Olio ;
- individua tutti i processi produttivi e gli elementi che assicurano la “qualità superiore” del prodotto finale; tra questi i requisiti chimico-fisici e sensoriali, superiori e qualificanti rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, in grado di migliorare le caratteristiche della tipologia di prodotto;
- indica i requisiti in tema di conduzione agronomica degli olivi, di programmazione e di processo per quanto attiene alla fase di produzione agricola;
- indica i requisiti relativi alle procedure di lavorazione delle olive, di trasformazione, di stoccaggio e di confezionamento dell’olio;
- prevede l’obbligo tassativo, per gli aderenti, del rispetto dei metodi e delle regole di prodotto e di processo;
- indica i limiti dei parametri fisico-chimici idonei che contribuiscono a definire la qualità del prodotto finale superiore alle correnti norme commerciali;

b) un piano di controllo delle specifiche di processo e di prodotto contenute nel Disciplinare del Sistema di Qualità Nazionale Olio Extra Vergine di Oliva di cui al successivo articolo 4, il rispetto del quale è verificato da un Organismo di controllo indipendente, pubblico o privato, scelto dall’operatore;

c) la rispondenza agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

2. Il Sistema di Qualità Nazionale Olio Extra Vergine di Oliva garantisce:

- a) il diritto di accesso a tutti i produttori legittimamente interessati;
- b) la trasparenza del sistema e la rintracciabilità dei prodotti.

#### **Art. 4**

##### **(Disciplinare del Sistema di Qualità Nazionale Olio Extra Vergine di Oliva)**

1. In applicazione dell'art. 32, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento (CE) 1698/2005 e ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1974/2006 il Ministero adotta e riconosce il disciplinare allegato sotto la lettera "A" al presente decreto, quale Disciplinare unico nazionale del Sistema di Qualità Nazionale Olio Extra Vergine di oliva.

#### **Art. 5**

##### **(Piano di controllo)**

1. Il rispetto delle specifiche di processo e di prodotto contenute nel Disciplinare unico nazionale del Sistema di Qualità Nazionale Olio Extra Vergine di oliva (di seguito, per brevità, indicato come **Disciplinare**) riconosciuto ai sensi del presente decreto è verificato da uno o più Organismi di controllo pubblici o privati sulla base del Piano di controllo.
2. Il Piano di controllo è redatto dall'Organismo di controllo pubblico o privato sulla base di un piano di controllo-tipo predisposto da una Commissione tecnica formato da rappresentanti del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e da una rappresentanza qualificata delle Regioni a maggiore vocazione olivicola. La Commissione tecnica, istituita con Decreto dipartimentale, approva i piani di controllo redatti dall'organismo di controllo pubblico o privato. Essa potrà avvalersi di esperti del settore.
3. Gli operatori aderenti al SQN-Olio prevedono un piano di autocontrollo dei requisiti e dei criteri indicati nel Disciplinare, la cui esistenza deve essere verificata dall'organismo di controllo. Tale piano di autocontrollo deve prevedere:
  - a) adeguate registrazioni delle operazioni svolte;
  - b) il responsabile del controllo;
  - c) i punti critici;
  - d) la frequenza delle attività di controllo;
  - e) il trattamento delle non conformità e le azioni correttive.

4. La scelta dell'Organismo di controllo indipendente è effettuata dagli operatori, i quali provvedono alla sua segnalazione al Ministero.
5. L'incarico all'Organismo di controllo indipendente ha una durata non superiore ad anni 4 (quattro). Esso è reiterabile, con riconferma entro l'ultimo trimestre del periodo di vigenza.
6. Al fine di assicurare il contenimento dei costi e l'efficienza nell'espletamento dei controlli, il piano di controllo deve essere complementare ai sistemi di controllo già esistenti e non deve prevedere duplicazione di controllo delle medesime specifiche.

### Art. 6

#### (Adesione degli operatori al Sistema di Qualità Nazionale Olio Extra Vergine di Oliva)

1. L'adesione al SQN-Olio ha natura prettamente volontaria.
2. Le modalità operative di adesione, a cura del Mipaaf, sono pubblicate sul sito Internet del Ministero.
3. Possono aderire al SQN-Olio riconosciuto ai sensi del presente decreto tutti gli operatori, singoli o associati, come specificati al successivo comma 4, che:
  - a) hanno sede legale ed operativa in uno dei Paesi dell'Unione europea;
  - b) si impegnano formalmente al rispetto del Disciplinare;
  - c) accettano formalmente di sottoporsi al Piano di controllo previsto secondo le indicazioni dell'Organismo di controllo.
4. La certificazione può essere rilasciata dall'Organismo di controllo a:
  - a) **Operatori non agricoli:** operatori non appartenenti alle fasi della produzione primaria e della trasformazione del prodotto "olio di oliva" ma appartenenti, in modo esclusivo, alle fasi della sua distribuzione:
    - i. Confezionatori;
    - ii. Distributori;
  - b) **Operatori di filiera:** operatori, appartenenti alle fasi della produzione primaria e/o della trasformazione e/o confezionamento e distribuzione che hanno una struttura organizzativa in grado di garantire la qualità del prodotto e i processi secondo il Disciplinare. Sono considerati operatori di filiera: le aziende agricole di produzione, singole e associate; le imprese,

single e associate, gestori di frantoi; gli organismi di filiera che svolgono servizi per le precedenti categorie;

5. Gli **Operatori non agricoli** possono richiedere l'utilizzo della denominazione identificativa del SQN-Olio , solo dopo superamento, con esito positivo, della verifica di certificazione da parte dell'Organismo di Controllo per la parte del Disciplinare applicabile e solo per il prodotto proveniente da fornitori già certificati appartenente agli operatori di filiera.
6. Gli **Operatori di filiera** possono richiedere l'utilizzo della denominazione identificativa del SQN-Olio, solo dopo il superamento, con esito positivo, della verifica di certificazione da parte dell'Organismo di Controllo.
7. Gli **Operatori** inoltrano al Ministero specifica istanza di adesione al Sistema di Qualità Nazionale Olio Extra Vergine di Oliva. Gli **operatori di filiera** singoli possono inoltrare istanza anche per il tramite delle proprie organizzazioni di produttori riconosciute, Associazioni di produttori, Cooperative e/o Consorzi di produttori, associazioni o organizzazioni di rappresentanza degli operatori.
8. L'istanza di adesione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno, ma la partecipazione effettiva al sistema decorre dal rilascio della certificazione da parte dell'organismo di controllo.
9. Gli operatori, per favorire la gestione del SQN-OLIO, possono costituirsi in consorzi riconosciuti dal Ministero con apposito decreto.

#### **Art. 7**

##### **(Elenco pubblico degli operatori aderenti al SQN –Olio)**

1. E' istituito presso il Ministero l'elenco pubblico degli Operatori aderenti al SQN-Olio, suddiviso per Regione amministrativa di appartenenza.
2. L'elenco pubblico di cui al comma 1, realizzato nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, è pubblicato sul sito internet del Ministero.
3. Il Ministero assicura l'accesso al predetto elenco alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 8**

##### **(Iscrizione al SIAN)**

1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è fatto obbligo agli operatori di cui all'articolo 6 comma 3 e comma 4, anche se aderenti a

struttura organizzata, l'iscrizione al SIAN, ove non già iscritti, e la costituzione del fascicolo aziendale, ove non già esistente.

2. L'obbligo di costituzione del fascicolo è esteso agli Organismi di controllo sia pubblici che privati.
3. Al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni, le imprese agricole e i produttori di olive sono tenuti a indicare sul fascicolo aziendale la consistenza territoriale, le principali varietà coltivate, l'età delle piante e il sesto d'impianto.
4. Tutti gli operatori di cui ai precedenti comma 1 e 2 del presente articolo sono tenuti all'aggiornamento annuale del fascicolo aziendale entro il 30 giugno, salve le necessità d'aggiornamento richieste ai fini della presentazione delle domande di aiuto a carico dei Fondi agricoli comunitari.

#### **Art. 9** **(Vigilanza)**

1. L'attività di vigilanza è affidata al Ministero e alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano secondo modalità stabilite con apposito atto, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

#### **Art. 10** **(Etichettatura e presentazione)**

1. Il Sistema di Qualità Nazionale Olio Extra Vergine di Oliva è identificato dalla denominazione indicata nel Disciplinare allegato al presente decreto (~~dicitura~~).
2. La denominazione identificativa del SQN-Olio può essere utilizzata da ciascun operatore che rispetti il Disciplinare e che abbia ottenuto l'autorizzazione all'uso della stessa da parte dell'Organismo di Controllo.
3. L'etichetta del prodotto commercializzato conforme al sistema di qualità nazionale – oltre alle informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale - deve obbligatoriamente riportare:
  - a) la denominazione indicata nel Disciplinare;
  - b) il marchio identificativo dei *Sistemi di qualità alimentare nazionale* di cui all'articolo 11 del presente decreto.
4. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui al precedente comma 2, è possibile indicare in etichetta il nome dell'operatore o della organizzazione di operatori, un eventuale marchio commerciale legalmente detenuto dai predetti soggetti, nonché il nome dell'organismo di controllo pubblico o privato. Sono altresì

ammessi in etichetta certificazioni volontarie di prodotto (previste dalla normativa UNI, ISO) a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa).

5. L'etichettatura e le attività di promozione o di informazione del SQN-Olio non devono ingenerare nel consumatore confusione con le denominazioni previste ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 509/2006 e 510/2006 e non devono creare false aspettative nel consumatore promuovendo caratteristiche nutrizionali e salutistiche non ammesse dalla vigente normativa e, in particolare, dal Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari e dal Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012 .
6. La dicitura identificativa del SQN-OLIO, in accompagnamento del marchio di cui all'articolo 11 del presente decreto, dovrà essere apposto sulle relative etichette e non potrà essere apposto sui materiali pubblicitari qualora non sia riconducibile al singolo prodotto, quando ciò potrebbe ingenerare confusione sulla corretta identificazione del prodotto.

#### **Art. 11**

##### **(Il marchio nazionale dei sistemi di qualità alimentare nazionale)**

1. Il Ministero, con apposito provvedimento, istituisce un **marchio collettivo unico nazionale** identificativo dei *sistemi di qualità alimentare nazionale* di cui può beneficiare ciascun operatore di cui al comma 3 e al comma 4 dell'articolo 6 del presente decreto, che rispetti il Disciplinare unico nazionale e che sia inserito nell'Elenco di cui all'articolo 7.
2. L'utilizzo del marchio di cui al comma 1 da parte degli operatori del SQN-Olio è sempre associato alla denominazione prevista dal Disciplinare.

#### **Art. 12**

##### **(Modifica del Disciplinare)**

1. Hanno titolo a presentare richiesta di modifica del Disciplinare i seguenti soggetti:
  - a) le Regioni e/o le Province autonome di Trento e Bolzano purché riunite in un numero minimo di 3 soggetti, ovvero un numero inferiore di Regioni purché rappresentino almeno il 40% della produzione nazionale calcolata sulla media delle ultime due annate agrarie;

- b) gli eventuali Consorzi di cui al comma 8 dell'articolo 6 del presente decreto; purché, riuniti, rappresentino almeno il 40% della produzione nazionale calcolata sulla media delle ultime due annate agrarie;
  - c) in assenza dei Consorzi di cui al comma 8 dell'articolo 6 del presente decreto, la richiesta di modifica deve essere sottoscritta dagli operatori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata oppure il 30% del numero dei predetti operatori.
2. La richiesta di modifica viene discussa in sede di Tavolo di filiera olivicolo ed approvata in sede di Conferenza Stato –Regioni.

**Art. 13**  
**(Valorizzazione e sostegno del SQN-Olio)**

1. Il Ministero e le Regioni favoriscono la diffusione del Sistema di Qualità Nazionale Olio con le seguenti attività:
- a) sostegno delle azioni di promozione e di informazione promosse dagli operatori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 7 del presente decreto;
  - b) studio, ricerca, divulgazione del SQN-Olio;
  - c) concorrere, nel limite massimo previsto dall'allegato del Regolamento (CE) n. 1698/2005, al sostegno dei produttori che aderiscono al SQN-Olio.
2. L'utilizzazione del prodotto conforme al Sistema di Qualità Nazionale Olio nella ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.